

**Contratto di appalto per i
Servizi di riprese e produzione di contenuti audiovisivi per i progetti della Fondazione Sistema
Toscana
CIG: BC3615D3EF**

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

E

TOSCANA MEDIA CHANNEL S.r.l., con sede legale a Firenze, in via de' Martelli n.8, codice fiscale e partita IVA n. 06207870483, in persona del Legale rappresentante, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito denominato anche soltanto "**Affidatario**" o "**Esecutore**" o "**Operatore**");

congiuntamente indicati anche solo come "**Parti**";

Convengono quanto segue

Art. 1 - Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Responsabile dell'Area Contenuti e Redazione web di FST, Davide De Crescenzo (recapito e-mail: d.decrescenzo@fst.it).
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto e modalità di esecuzione

1. Il presente Contratto ha per oggetto, in linea generale, i servizi di riprese e montaggio di video, clip, approfondimenti, reportage, per la creazione di contenuti audiovisivi da impiegarsi per il perseguimento dei fini istituzionali e la realizzazione dell'attività progettuale della Fondazione Sistema Toscana in linea con le indicazioni regionali.
2. Nello specifico, è richiesta la produzione di un "pacchetto video" contenente:
 - a) riprese immagini (girato) nella Regione Toscana da consegnare a FST che ne curerà il montaggio per la creazione di contenuti audiovisivi per le finalità redazionali di intoscana.it e dei canali social e web di FST;
 - b) riprese immagini (girato) nella Regione Toscana da consegnare a Toscana Notizie per le proprie finalità operative con relativo servizio video giornalistico chiuso e montato da inviare anche all'ufficio comunicazione di Regione Toscana per la diffusione nei palinsesti delle emittenti convenzionate.
3. In caso di esigenze particolari, FST si riserva di richiedere all'Affidatario un Preventivo dedicato.
4. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per l'erogazione dei servizi sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto e, per quanto qui non espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in questo documento richiamate o a questo comunque pertinenti.
5. Le Parti, dopo la stipula del presente contratto, possono stringere eventuali accordi di dettaglio circa le modalità di adempimento dell'incarico e la fissazione di termini perentori per l'esecuzione di determinate prestazioni. Quando tali accordi siano redatti in forma scritta e non rechino contenuti in contrasto con il presente contratto devono considerarsi parte integrante di quest'ultimo e aventi la medesima efficacia obbligatoria.

6. Il RUP e Direttore dell'esecuzione del Contratto controlla e supervisiona le attività richieste nel presente appalto. Il RUP può, per i compiti di verifica e coordinamento, delegare il personale interno di FST o professionisti comunque affidatari di incarichi conferiti da FST.
7. L'Affidatario deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest'ultimo delegato). La mancata osservanza di tali indicazioni, nella realizzazione degli interventi, da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
8. **Al termine di ogni mensilità l'Affidatario è tenuto a emettere un report attività con il dettaglio di quanto prodotto/fornito nel mese in corso e il RUP produrrà il relativo SA (stato di avanzamento) con cui ne autorizzerà la successiva emissione della fattura per il relativo corrispettivo, indicando il codice commessa che l'Affidatario dovrà apporre in fattura insieme al CIG.**
9. Al termine del contratto e alla consegna del Report di fine lavori, il RUP emette il certificato di regolare esecuzione e quindi, trasmesso al Responsabile del contratto presso l'Esecutore, consentirà l'emissione della fattura a saldo del corrispettivo previsto.
10. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 3 – Importi

1. Il presente contratto è stipulato a misura. Per sua natura quindi, il corrispettivo può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della fornitura restando invariabili i prezzi offerti per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.
2. Il corrispettivo *a forfait* riconosciuto per i servizi oggetto del contratto anche in caso di urgenza delle prestazioni, è pari a € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) oltre IVA.
3. Il corrispettivo massimo totale che potrà essere erogato all'Affidatario è di **€ 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre IVA**
4. Per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto affidato non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.
5. Nel corrispettivo come sopra determinato deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente Contratto e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidatario a qualsiasi pretesa. Non sono previsti rimborsi spese.
6. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA.
7. L'IVA è a carico di FST.
8. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 4 - Revisione dei prezzi

1. La Committente, anche in assenza di apposita istanza formulata dall'Affidatario, dispone che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), computato su base mensile, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).
3. La revisione dei prezzi può essere disposta al momento del saldo del corrispettivo maturato per l'esecuzione degli Incarichi assegnati.
4. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Committente.

Art. 5 - Termini temporali

1. Il contratto avrà effetto dalla sigla posta da entrambe le Parti per 12 mensilità.

Art. 6 - Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione dell'AQ in caso di:
 - a. prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel Capitolato tecnico prestazionale, nel presente Accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso;
 - b. ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine;
 - c. indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro.
2. L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - a. in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel Capitolato tecnico prestazionale, nel presente Accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso, una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il DEC rileva l'inadempimento;
 - b. in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penali applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dall'Accordo quadro o dall'Incarico che ne sia disceso.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.
8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore anche per una pluralità di Incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e l'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 7 - Sospensione del Contratto, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione del presente contratto.
2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Affidatario è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Affidatario, per cause a lei non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.
3. È espressamente escluso il tacito rinnovo.
4. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall'art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.
5. **Estensione temporale:** FST si riserva la facoltà di estendere temporalmente il termine finale del Contratto fino a un massimo di 12 mensilità qualora i termini temporali del servizio debbano essere procrastinati oltre il termine indicato *supra*. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 gg. prima della scadenza dell'AQ.
6. **Opzione di proroga del contratto:** FST si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mensilità alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 15.000,00 oltre IVA.
7. Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato del contratto, ivi compreso l'eventuale rinnovo, è pari a € 30.000,00 oltre IVA.

Art. 8 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 9 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene e nel pieno rispetto delle norme comportamentali secondo le linee guida del Ministero della Salute e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 - Proprietà intellettuale

1. In relazione ai contenuti indicati all'Art. 2, comma 21, sub a), la Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie, come previsto dalla Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con Delibera 460 del 4 maggio 2021) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non economica, nel rispetto delle previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 di tutti i materiali prodotti nell'ambito del presente Contratto, comunque denominati. In relazione ai contenuti indicati all'Art. 2, comma 2, sub b), che includono il montaggio, l'Affidatario mantiene il diritto d'autore e concede licenza irrevocabile, perpetua e senza vincoli territoriali o di utilizzo alla Regione

Toscana (Toscana Notizie e Ufficio Comunicazione della Regione Toscana) che potrà conseguentemente farne qualsiasi uso per le finalità istituzionali, assumendo l’Affidatario, in via esclusiva, qualsiasi responsabilità riguardo alle attività di competenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per scelte redazionali e di montaggio). La licenza è concessa a titolo gratuito, essendo il corrispettivo incluso – per espresso accordo tra le Parti – nel corrispettivo pattuito ai sensi del presente Contratto, agendo FST anche in nome della Regione Toscana in virtù della convenzione in essere.

2. L’Esecutore si impegna, inoltre, a mettere a disposizione di FST una versione completa di tutti i materiali prodotti nell’ambito del/dei contratti d’opera scaturiti dal presente Contratto.
3. Il materiale prodotto nel corso e per l’esecuzione dei singoli contratti d’opera è e resterà, senza riserva alcuna, di proprietà della FST.
4. I dati o il materiale inviati dal committente sono di proprietà della Committente e potranno essere utilizzati dall’Affidatario solo ed esclusivamente per l’erogazione dei servizi oggetto del contratto, o previa condivisione e approvazione di Fondazione Sistema Toscana.
5. L’Affidatario sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento dei materiali prodotti nell’ambito del presente Contratto imputabile al medesimo Affidatario, suoi consulenti e/o subappaltatori, se autorizzati da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell’efficacia del presente Contratto a qualsiasi causa dovuta.
6. L’Affidatario si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d’autore o di proprietà intellettuale, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del presente Contratto. L’Affidatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 e in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).
7. FST riserva all’Esecutore la valorizzazione del ruolo svolto sui credits delle iniziative seguite e il diritto di utilizzare detto materiale a integrazione del proprio portfolio, purché con modalità e finalità non incompatibili e non in concorrenza le attività di FST o della Regione Toscana.

Art. 11 - Fatturazione

1. FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica; pertanto, le fatture debbono essere inviate tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**; è richiesta anche la trasmissione di una “copia di cortesia” delle medesime fatture in formato pdf **ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE** alle seguenti caselle di posta elettronica: d.decrescenzo@fst.it, incarichi.areacontenuti@fst.it e amministrazione@fst.it.
2. Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo split payment;
3. La fattura dovrà essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484
4. Il servizio di fornitura verrà fatturato mensilmente a seguito del SA prodotto dal RUP (*supra* Art. 2 comma 8).
5. La fattura dovrà riportare nel campo descrizione il riferimento all’incarico e al relativo Report, come di seguito indicato:
Servizi di riprese e produzione di contenuti audiovisivi per i progetti della Fondazione Sistema Toscana
CIG: BC3615D3EF
Codice commessa: *
**Sarà indicato dal RUP al momento dell’autorizzazione alla fatturazione (*supra* Art. 2 comma 8)*

6. Il pagamento della fattura avverrà tramite bonifico bancario a 30 gg. d.f.f.m., previa verifica da parte di FST della regolarità contributiva dell'Operatore economico, presso i competenti enti previdenziali.

Art. 12 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs 231/01) e Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare che dichiara di aver letto dal profilo web di questa Committente e che dichiara di aver compreso.
2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 13 - Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Esecutore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nell'Art. precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'Esecutore stesso o di suoi eventuali collaboratori, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Art. 14 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. è: **BC3615D3EF**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 15- Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati, ivi inclusi i dati forniti nel curriculum vitae, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle sopra scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo nonché pubblicati sul sito web istituzionale della Committente in adempimento a specifici obblighi di legge (d.lgs. n.33/2013 e s.m.i. , "decreto trasparenza");
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 16 - Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **TOSCANA MEDIA CHANNEL S.r.l.**
Legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana** Il
Il Direttore 